



STATUTO DELLA CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE **"GIUSEPPE FRIGO"**

Art. 1: COSTITUZIONE

E' costituita nel Distretto della Corte d'Appello di Brescia, l'associazione denominata: *CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE "GIUSEPPE FRIGO"* (d'ora innanzi CPLO), aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane (d'ora innanzi UCPI) di cui costituisce Camera Penale intercircondariale, avente sede presso la Corte d'Appello di Brescia e recapito presso lo studio del Presidente pro tempore.

Art. 2: NATURA E SCOPI

- 1) La CPLO è un'associazione di avvocati penalisti, di natura volontaria e senza scopo di lucro.
- 2) La CPLO intende:
 - a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la tutela e la concreta realizzazione dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo in una società democratica;
 - b) assumere iniziative per favorire il puntuale esercizio delle autonome funzioni assegnate dall'ordinamento ai giudici, ai pubblici ministeri e agli avvocati, secondo le necessarie condotte e prassi coerenti ai principi del "giusto" processo penale;
 - c) garantire il rispetto della funzione del difensore, tutelare il prestigio del foro penale e rinsaldare i vincoli di solidarietà tra i suoi appartenenti;
 - d) svolgere attività per la formazione e l'aggiornamento professionale e deontologico;
 - e) promuovere a livello locale gli studi e le iniziative culturali e politiche volte a migliorare la giustizia penale, a sostenere riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire e tutelare l'indipendenza e la terzietà del giudice;
 - f) promuovere la specializzazione dei difensori come strumento di tutela dei diritti sostanziali e processuali;

g) promuovere e tutelare il rispetto della legge ed in particolare dei diritti fondamentali dell'uomo come riconosciuti e descritti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nelle altre convenzioni internazionali, vigilando sulla loro concreta applicazione.

Art. 3: ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI


La CPLO può aderire ad associazioni giuridiche e forensi, nazionali o internazionali, che ne condividano i principi ispiratori.

Art. 4: SEZIONI

- 1) Nella CPLO possono essere costituite sezioni coincidenti con il circondario di un Tribunale del distretto, purché aventi almeno 12 (dodici) iscritti.
- 2) Le sezioni sono disciplinate da regolamenti autonomi, uniformati allo Statuto della CPLO.
- 3) La costituzione delle sezioni può essere promossa dal consiglio direttivo della CPLO che, in ogni caso, deve provvedere alla ratifica.
- 4) Le sezioni possono assumere la denominazione di "*Camera Penale*" solo se seguita dalla indicazione del circondario in cui è costituita e dalle parole: "*Sezione della Camera Penale della Lombardia Orientale Giuseppe Frigo*", senza sovrapposizioni di intitolazione.
- 5) Nell'ambito territoriale di competenza, alle sezioni è consentito svolgere attività autonome non in contrasto con quelle della CPLO, né con le deliberazioni da quest'ultima assunte.
- 6) L'assemblea straordinaria della CPLO, su proposta di almeno un terzo dei propri associati, ovvero su proposta del proprio consiglio direttivo, delibera lo scioglimento della sezione quando il regolamento, le deliberazioni o le attività della sezione stessa, sono in contrasto permanente con lo Statuto, le deliberazioni o le attività della CPLO oppure, quando vengono meno i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5: PATRIMONIO

- 1) La CPLO persegue i propri scopi con l'impiego dei mezzi finanziari derivanti da:
 - a) quote di iscrizione corrisposte dalle sezioni nella misura stabilita dal consiglio direttivo della CPLO;
 - b) contributi straordinari degli associati;

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke, located at the bottom right of the page.

- c) contributi volontari, donazioni e disposizioni testamentarie di associati o terzi, alle condizioni di legge.
- 2) E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, compresi quelli delle sezioni ed in nessun caso, i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forma indiretta, tra gli associati. Eventuali avanzi di gestione anche delle sezioni, devono essere impiegati per il perseguimento degli scopi statutari.
- 3) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio andrà devoluto all'Unione delle Camere Penali Italiane.

Art. 6: ASSOCIATI

- 1) Possono essere associati della CPLO:
 - a) gli avvocati iscritti negli Albi professionali del Distretto della Corte d'Appello di Brescia e negli elenchi speciali annessi, non iscritti ad altra Camera Penale;
 - b) i praticanti avvocati con abilitazione, iscritti nei relativi registri del Distretto della Corte d'Appello di Brescia, non iscritti ad altra Camera Penale;
 - c) gli avvocati iscritti in Albi di altri Distretti e non iscritti ad altra Camera Penale;
 - d) gli associati ad honorem.
- 2) la qualità di associato, in ogni caso, si acquista con delibera del consiglio direttivo su proposta di uno o più associati o di una sezione.
- 3) l'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di associato è sospeso per l'associato inadempiente all'obbligo di corrispondere la quota di iscrizione o la quota sociale annua.
- 4) la quota sociale annua dovrà essere versata entro il 15 luglio di ogni anno, alle sezioni secondo le indicazioni date sul punto da ciascuna di esse. Gli associati ad honorem sono esentati dal versamento della quota.
- 5) ai sensi del D. Lgs. 169/2008 e successive modifiche, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, fatta eccezione per il caso di espresso e motivato diniego scritto che, se ritenuto incompatibile con le finalità dell'Associazione, può giustificare l'esclusione dell'associato o la non accettazione della domanda.

Art. 7: PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso

- b) cancellazione.
2. La dichiarazione di recesso è comunicata per iscritto alla CPLO secondo le modalità previste dal Regolamento ed ha effetto immediato fermo l'obbligo del pagamento della quota annua.
 3. La delibera di cancellazione è assunta dal consiglio direttivo della CPLO e consegue all'accertamento di condotte ritenute eticamente e deontologicamente incompatibili con la qualità di associato, nonché al mancato pagamento della quota di iscrizione od al ritardo nel versamento della quota sociale annua superiore ad 1 anno.
 4. La radiazione o cancellazione dall'Albo professionale determina, di diritto, la perdita della qualità di associato.


Art. 8: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della CPLO:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei probiviri.

Art. 9: ASSEMBLEA

1. L'assemblea della CPLO è composta da tutti gli associati secondo gli elenchi che ogni singola sezione invierà al segretario della CPLO entro il 31 Luglio di ogni anno. In tali elenchi saranno indicati esclusivamente gli associati in regola con il versamento delle quote associative.
2. L'assemblea ordinaria:
 - a) esamina almeno una volta l'anno, su relazione del consiglio direttivo, l'attività svolta ed i programmi per attuare gli scopi della associazione e, allo stesso fine, può dare indicazioni;
 - b) approva il bilancio annuale;
 - c) elegge i membri del consiglio direttivo secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lett. b del presente Statuto ed il collegio dei probiviri;
 - d) delibera l'adesione e il recesso da altre associazioni;
 - e) nomina i delegati al Congresso dell'UCPI secondo le regole stabilite nello statuto UCPI e secondo un criterio proporzionale che tenga conto del numero degli iscritti a ciascuna sezione della CPLO;
 - f) delibera sulle questioni di rilevante ed urgente interesse;

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, and the second is on the right, appearing to be a stylized or more complex signature. There is also a faint, circular stamp or mark partially visible behind the second signature.

3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza dei voti.

4. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'associazione;
- c) lo scioglimento delle sezioni ai sensi dell'art. 4, comma 6, dello Statuto.

5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati e in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli associati. Essa delibera con i voti favorevoli di almeno un terzo degli associati.

6. Il voto è espresso nelle modalità di cui al Regolamento allegato al presente Statuto.

Art. 10: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata dal presidente o suo sostituto su delibera del consiglio direttivo.

2. L'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio e quella per l'elezione del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri, è convocata entro il 15 Ottobre di ogni anno.

3. La convocazione è fatta con avviso scritto a ciascun associato secondo le modalità indicate nel Regolamento, almeno 20 giorni prima della data fissata.


4. Per deliberare su questioni di rilevante e urgente interesse, l'assemblea è convocata, con le modalità di cui al Regolamento, su iniziativa del consiglio direttivo della CPLO, ovvero a richiesta del consiglio direttivo di una sezione ovvero di almeno 25 associati.

5. Nel caso previsto dal comma 4, il presidente o il suo sostituto, su indicazione del consiglio direttivo della CPLO, ha facoltà di adottare altre forme di convocazione e di ridurre il termine indicato nel comma 3.

6. Tutti gli avvisi e le comunicazioni potranno essere effettuati agli associati secondo le formalità previste dal Regolamento.

Art. 11: CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il consiglio direttivo è composto da 15 membri aventi la qualità di associati, nominati per la durata di due anni. Sono rieleggibili tutti i membri, valendo il limite di non più di due mandati consecutivi solo per la carica di presidente.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large, stylized signature followed by a smaller set of initials.

2. Sono membri di diritto del consiglio direttivo i presidenti di ciascuna sezione della CPLO.
3. Gli ulteriori membri del consiglio direttivo sono eletti secondo un criterio proporzionale, che tenga conto del rapporto tra il numero degli iscritti a ciascuna sezione ed il numero degli iscritti alla CPLO, come risultanti dagli elenchi inviati all'UCPI entro il 31 dicembre di ogni anno.

In particolare:

- a) Un membro è eletto da ciascuna delle sezioni. In caso di dimissioni del membro del consiglio eletto da una delle sezioni, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti iscritto alla stessa sezione salvo, in difetto, l'elezione suppletiva da parte della sezione stessa;
 - b) Gli altri membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea tra tutti gli associati con le modalità previste dal Regolamento. Qualora uno dei membri eletti dall'assemblea sia dimissionario, gli subentrerà il primo dei non eletti iscritto alla stessa sezione del dimissionario e, in mancanza, il primo dei non eletti.
4. Il consiglio direttivo nomina tra i propri membri il presidente secondo il tendenziale principio dell'alternanza tra le sezioni della CPLO. Il presidente non potrà essere eletto per più di 2 mandati consecutivi, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e in tutti i casi di impedimento, è sostituito dal vicepresidente o, in sua assenza, dal membro del consiglio più anziano d'età.
 5. Il consiglio direttivo nomina tra i propri membri anche il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, in modo che ciascuna sezione sia rappresentata nell'ufficio di presidenza.
 6. L'ufficio di presidenza può adottare deliberazioni in via di urgenza previa convocazione del presidente secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Tali deliberazioni dovranno poi essere proposte per la ratifica al consiglio direttivo nella prima seduta successiva.
 7. Per determinate attività o settori di attività, il consiglio direttivo ha il potere di delegare al vicepresidente o ad altri membri la rappresentanza dell'associazione.
 8. Il tesoriere è delegato dal consiglio direttivo all'apertura ed estinzione di conti correnti bancari intestati alla CPLO, sui quali opererà nell'esclusivo interesse e per il migliore raggiungimento degli scopi associativi.
 9. Le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere, sono incompatibili con analoghe cariche in associazioni professionali nazionali, distrettuali o circondariali diverse da quelle riferibili a UCPI, nonché con quella di membro del consiglio dell'Ordine degli Avvocati o del Consiglio Nazionale Forense.
 10. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. È convocato dal presidente oppure su richiesta motivata di almeno 5 consiglieri rivolta al presidente, che convoca il consiglio entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.




6

Art. 12: POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo:
 - a) elabora, anche sulla base delle eventuali indicazioni dell'assemblea ed esegue i programmi per realizzare gli scopi dell'associazione;
 - b) amministra l'associazione, forma il bilancio annuale, cura e custodisce la documentazione delle attività sociali;
 - c) delibera sulle proposte di ammissione degli associati;
 - d) determina l'ammontare della quota di iscrizione, della quota associativa annua e dei contributi straordinari;
 - e) dà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea nei casi previsti dall'art. 9 dello Statuto, nonché alle decisioni adottate dalla commissione elettorale, insediata come da Regolamento;
 - f) forma ed emana norme regolamentari interne;
 - g) promuove ovvero ratifica la costituzione delle sezioni;
 - h) propone all'assemblea lo scioglimento delle sezioni;
2. In materia disciplinare:
 - a) accerta la perdita della qualità di associato nel caso previsto dall'art. 7 comma 4;
 - b) decide la cancellazione dell'associato prevista dall'art. 7 commi 1 e 3.
3. La decisione in materia disciplinare è adottata previa contestazione dell'addebito all'interessato e dopo averne sentite le ragioni.
4. La cancellazione è comunicata all'associato con le modalità previste dal Regolamento. Contro la decisione, l'associato ha diritto di proporre ricorso al collegio dei probiviri.

Art. 13: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri eletti tra gli associati per la durata di due anni. Tutti i membri sono rieleggibili, valendo il limite di non più di due mandati solo per la carica di Presidente. Non possono far parte del collegio dei probiviri i membri del consiglio direttivo della CPLO e delle singole sezioni né i componenti del Consiglio di Disciplina Distrettuale.
2. Il collegio dei probiviri elegge tra i propri membri il presidente.
3. Il collegio dei probiviri è validamente costituito con la partecipazione di almeno tre membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized cursive script, and the initials are a smaller, simpler cursive script.


Art. 14: POTERI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il collegio dei probiviri decide:
 - a) sulla conformità allo Statuto degli atti compiuti dagli organi dell'associazione;
 - b) sulla legittimità e sul merito delle deliberazioni del consiglio direttivo in materia disciplinare;
 - c) sui reclami relativi alle operazioni di voto;
2. Il giudizio del collegio dei probiviri è promosso con ricorso entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto. Nel caso previsto dall'art. 12 comma 4, dello Statuto il termine decorre dal ricevimento della comunicazione inviata nei termini di cui al Regolamento.
3. Ogni associato ha diritto di proporre ricorso nelle forme indicate dal Regolamento allegato allo Statuto.
4. La decisione del Collegio è comunicata a chi ha proposto il ricorso e al consiglio direttivo.

Art. 15: RINVIO ALLE LEGGI

Per tutto quanto non è disciplinato dallo Statuto, si osservano le norme del codice civile e delle altre leggi sulle associazioni in quanto applicabili, nonché lo Statuto dell'UCPI.

IL PRESIDENTE
Emilio Gueli



IL SEGRETARIO
Vittorio Arena



Il presente Statuto è parte integrante dell'atto costitutivo rogato dal notaio Dr. Staffieri in Brescia il 12 dicembre 1989 n. 73183 repertorio e n. 11404 racc. (registrato a Brescia il 28 dicembre 1989 al n. 9832) ed è stato modificato con deliberazioni delle Assemblee del 4 febbraio 1992, del 17 dicembre 1993, del 22 aprile 1996 e del 29 giugno 2022.